



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

***SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA***

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati:

<i>dott.ssa Tania Vettore</i>	<i>Presidente est.</i>
<i>dott. Fabio Doro</i>	<i>Giudice</i>
<i>dott.ssa Diletta Maria Grisanti</i>	<i>Giudice</i>

Nel procedimento *ex art.* art. 35 bis d.lgs. 25/2008 iscritto al n. r.g. **9390/2017** promosso da:

██████████ con l'avv. Marlene Di Costanzo;

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE PADOVA,**

in persona del Presidente Coordinatore della Commissione, dott. Roccoberton;

RESISTENTE

e con l'intervento del

Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor ██████████ impugnava il provvedimento notificato in data ██████████ reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sezione di Padova, che aveva rigettato la propria domanda volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722 del 24.7.1954 o,



comunque, della protezione internazionale sussidiaria o, in via di ulteriore subordine, di quella umanitaria.

Il ricorrente esponeva di essere nato nel villaggio di [REDACTED] a Kayes, in Mali, dove viveva con la sua famiglia e dove lavorava come agricoltore.

La sua famiglia possedeva un ettaro e mezzo di terreno, la cui coltivazione costituiva il mezzo di sostentamento prevalente.

Essendo il primogenito, [REDACTED] doveva occuparsi di coltivare i campi e mantenere la famiglia.

Lo stesso, peraltro, era stato costretto a scappare dal Mali per essere stato condannato a morte dal sindaco e dal capo villaggio senza alcun sostegno da parte della Polizia.

[REDACTED] apparteneva, infatti, al gruppo politico dell'opposizione del suo villaggio (RPM).

Il Sindaco gli aveva chiesto di cedere la sua terra perché doveva essere utilizzata per la costruzione di depositi di cereali.

Il ricorrente rispondeva che avrebbe potuto cedere la terra solo a patto di avere altrettanta terra da un'altra parte per il sostentamento della famiglia.

Il Sindaco, però, negava il consenso dicendo che vi avrebbe provveduto solo in seguito.

[REDACTED] allora, si rivolgeva al capo villaggio, ma anche in questo caso al sua proposta veniva respinta.

Il ricorrente, conseguentemente, non aveva avuto la possibilità di difendere i propri legittimi diritti alla proprietà e alla vita stessa della propria famiglia e, in particolare, della propria figlia di sette anni, che gli è stata sottratta in quanto nata fuori dal matrimonio.

Egli, infatti, avrebbe voluto sposare la madre di sua figlia ma anche questo diritto gli era stato negato in quanto ritenuto persona poco raccomandabile per i suoi rapporti tesi con il sindaco e con il capo villaggio.

Ricostruita, così, la propria vicenda, il ricorrente lamentava in questo giudizio che la Commissione avesse ritenuto scarsamente credibile il proprio racconto oltre che l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/07 o, quantomeno, della protezione umanitaria di cui dell'art. 5, comma 6, del T.U. 286/98.

Il Ministero resistente, si è costituito nella persona del Presidente della Commissione, chiedendo il rigetto del ricorso, per i motivi già espressi nel provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento nei limiti e per le motivazioni che qui di seguito si esporranno.



1) Sulla richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Come è noto, l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la l. 722/954, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11);

A riscontro della correttezza di tale interpretazione si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 ("Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale") che, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

La vicenda narrata dalla ricorrente, il quale riferisce di essere scappato dal proprio paese in quanto minacciato dal Sindaco del proprio villaggio che gli aveva espropriato le terre senza attribuirgliene altre, non è inquadrabile in un pericolo di persecuzione sulla base di una specifica condizione soggettiva legata a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Invero, pur avendo riferito di appartenere al partito avverso rispetto a quello del Sindaco i torti e le minacce subite non sono state descritte in termini di scontro politico, bensì di abuso di potere e cattiva gestione delle vicende del villaggio.

2) Sulla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ossia:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;



c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Sul punto, va evidenziato come, dall'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria, emerge un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014).

Ne consegue, pertanto, che seppure attenuato rispetto allo *status* di rifugiato, anche per l'ipotesi di protezione sussidiaria, quantomeno per l'ipotesi sub b invocata primariamente dal ricorrente, si richiede un certo grado di individualizzazione dell'esposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Nella fattispecie in esame, tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tali controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), la domanda può trovare accoglimento.

Anche di recente, la Suprema Corte (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14157 del 11/07/2016) ha ribadito che, nell'ambito delle forme di protezione di cui al D.Lgs 251/07, l'onere probatorio - che pur riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante al quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/2006). Affinché l'onere probatorio possa ritenersi assolto, gli elementi allegati devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza desumibili dai dati anche documentali offerti (Cass. 26287/2005).

La valutazione deve, quindi, essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non



contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca: v. anche Cass. 16202/2012).

Nella fattispecie in esame, sin dall'audizione presso la Commissione, il ricorrente ha reso un racconto preciso e dettagliato della propria vita a [REDACTED] (Kayes), del proprio lavoro di contadino e di commerciante dei prodotti ricavati dalla terra.

Il ricorrente ha quindi riferito che il Sindaco voleva "ritirare" o, meglio espropriare, la terra che lui coltivava per costruire dei negozi rifiutando di attribuirne altra al ricorrente che gli aveva rappresentato di averne bisogno per mantenere sé e la propria famiglia (i [REDACTED] è il primogenito).

In sede di audizione il ricorrente ha spiegato che anche altre persone, specie quelle più povere prive di appoggi politici, non avevano ricevuto altra terra in cambio di quella espropriata.

Richiesto l'aiuto del capo villaggio, quest'ultimo negava qualsiasi sostegno sostenendo che lui era un cattivo esempio per gli altri giovani perché beveva e usciva con tante donne.

Così gli veniva chiesto di lasciare il villaggio, facendogli capire che, altrimenti, sarebbe stato ucciso.

Il ricorrente riferisce anche che lui era già invisibile tra i membri della comunità in quanto la sua ragazza era rimasta incinta senza essere sposata.

Quanto al fatto che la polizia non avrebbe potuto soccorrerlo spiega che all'epoca dei fatti nel suo paese c'era la guerra "tutto il nord era occupato" e, di fatto, la polizia era assente dal suo villaggio.

Orbene, il racconto del ricorrente, quanto alla posizione dei Sindaci e dei capi villaggio è perfettamente coerente con le notizie ricavabili dalle fonti internazionali.

In particolare, un rapporto del Ministero dell'Interno, Commissione nazionale per il diritto di asilo, Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI del 27/09/2017 relativo proprio alla posizione dei capi villaggio in Mali spiega il paese è diviso nelle otto regioni di Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, e Timbuctu e il distretto di Bamako.

Ogni regione è ulteriormente divisa in unità amministrative chiamate „cercles“, che sono a loro volta suddivise in arrondissements.

Ogni regione è amministrata da un governatore, che coordina le attività dei cercles e implementa la politica economica.

L'„arrondissement“, invece, è l'unità amministrativa di base. È composta da diversi villaggi, che sono governati da capi e consigli di villaggio eletti.”

In un documento pubblicato dalla FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, dal titolo „Mappatura delle Strutture Tradizionali nelle Politiche di Decentramento: illustrazioni da tre paesi dell'Africa sub-sahariana e del Vicino Oriente“, datato gennaio 2001, si spiega che “[...]



Nel Mali rurale, la nomina di capo del villaggio (chef de village) è per un periodo indefinito di tempo e non può essere revocata se non in caso di reati estremi contro gli interessi della comunità del villaggio. In tutti i villaggi in cui è stata effettuata la ricerca (nelle regioni di Mopti e di Sikasso) l'essere capo villaggio è ereditario, e il capo è nominato all'interno della famiglia fondatrice del villaggio. [...] Il capo del villaggio può avere qualsiasi età, a condizione che lui o lei siano adulti [...]. Tutte le interazioni con le altre istituzioni e le altre parti del villaggio passano attraverso il capo del villaggio o sono controllate da lui o lei. Il capo del villaggio risolve tutti i conflitti che possono sorgere come risultato dell'attuazione di una decisione amministrativa. In tutti i villaggi oggetto di ricerca nella regione di Mopti, il capo del villaggio è responsabile della regolamentazione dell'accesso alla terra, tuttavia questo non è il caso nei villaggi oggetto della presente ricerca nella parte sud-occidentale di Sikasso, anche se il capo viene informato di tutte le decisioni prese in questo senso. [...] Il Domain and Land Tenure Code (Codice Domanial et Foncier, CDF) [...] afferma che, i capi tradizionali che regolano l'uso del territorio per conto delle famiglie e degli individui secondo la consuetudine, non possono in nessun caso utilizzare le loro funzioni per rivendicare altri diritti sul suolo diversi da quelli derivanti dal loro uso personale, in conformità con la consuetudine. [...]

In un articolo del 2013 del sito online Maliactu.net³ si legge: “[...] In una frazione o villaggio, il Capo è unico e indiscusso. Gestisce e risolve tutti i problemi che sorgono nella sua comunità. Gode del rispetto e della considerazione dei membri della sua comunità, nonché dei capi di altre frazioni e villaggi. Il suo status di Capo gli dà anche un certo agio personale, tutelando i suoi bisogni fondamentali. È neutrale, il che gli permette di arbitrare i conflitti interni della sua comunità. Soprattutto, è un'autorità morale presso cui tutti sanno come trovare la protezione necessaria. Il ruolo fondamentale del capo tradizionale è quello di amministrare la propria comunità: proteggere la gente e i suoi beni, suddividere terreni, proteggere i deboli, assicurare la giustizia e risolvere i conflitti, relazionarsi con altre comunità.

Dopo essere stati male utilizzati dall'amministrazione (sia coloniale che maliana) per eseguire (in modo a volte coercitivo) compiti umili non sempre popolari (scolarizzazione forzata, pagamento delle tasse, contributi vari, ecc), i capi tradizionali oggi hanno tratto parte significativa del loro potere dalla qualità dei loro rapporti con l'amministrazione, motivo per cui il capo tradizionale ritiene importante che nessuno tranne lui possa essere l'interlocutore tra la comunità e l'amministrazione. [...] Il mondo moderno ha imposto alle società tradizionali (sedentarie e nomadi) un nuovo modello di amministrazione in cui i potenti sono chiamati governatori, comandanti (prefetto), capi del distretto (vice-prefetto), ecc. Il modello tradizionale dei capi si è



inserito in questo sistema senza accettarlo, ma cercando di utilizzarlo al meglio per i propri interessi. Questo sistema ha creato reti di clientelismo e interessi tra gli amministratori e i capi tradizionali, un sistema in cui le prime vittime sono state le popolazioni.

L'avvento della democrazia ha sconvolto questo modello introducendo un nuovo sistema in cui il potere è conferito dai cittadini attraverso le urne: ognuno può quindi ottenere uno status di leader (o uno status almeno equivalente a quello del leader) e gestire gli affari di cui una parte originariamente apparteneva al Capo Tradizionale.

L'amministratore eletto diviene così il "concorrente" del capo tradizionale sia all'interno della Comunità che nelle relazioni di quest'ultimo con il mondo esterno (in questo caso l'Amministrazione e il mondo politico). Questa situazione ha creato un conflitto latente tra l'autorità eletta (sindaco, vice) e i capi tradizionali, coinvolgendo sia l'esercizio del potere che gli interessi personali, contribuendo a ridurre al minimo (o addirittura intaccare) l'immagine del capo tradizionale e a bloccare l'azione dell'amministratore eletto.

Per scappare da questa trappola, la soluzione adottata dai capi tradizionali è stata quella di partecipare alle lotte elettorali, che in alcuni casi hanno aggravato il problema, perché se perde le elezioni, il capo perde la faccia, e se vince avrà perso credibilità perché qualcuno dei suoi concittadini ha osato sfidarlo pubblicamente.[...]

Vi è piena conferma, pertanto, sia dell'esistenza delle due figure descritte dal ricorrente, ovvero quella dell'amministratore – Sindaco e quella del capo tradizionale, dei rapporti e delle commistioni tra le due figure oltre che del fatto che, attraverso di loro, passa l'intera gestione della terra.

Il medesimo rapporto, riferisce ad un certo punto che, visto l'enorme potere in ambito locale di tali figure, vi è anche un serio problema di esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Alla luce di tutti questi elementi, deve ritenersi che il ricorrente abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda e che la vicenda dal medesimo narrata sia del tutto compatibile e coerente con la situazione del paese.

In particolare, devono ritenersi provati sia il rischio di morte se tornasse nel proprio paese, sia l'impossibilità di ottenere qualsivoglia tutela da parte delle autorità locali.

Si ritiene, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. b) del D. Lgs. 251/2007 e, in particolare, della sussistenza di un pericolo in capo al ricorrente di subire trattamenti inumani o degradanti qualora facesse ritorno del proprio paese.

Rimangono, così, assorbiti gli ulteriori profili sollevati dalla parte ricorrente ovvero quelli relativi alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett. b), del D. Lgs. 251/2007 ovvero di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Quanto alle spese di lite si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, così dispone:

- 1) in accoglimento del ricorso, riconosce [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria;
- 2) nulla quanto alle spese di lite.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione specializzata per l'immigrazione del 21/06/2018.

Il Presidente estensore
(*dott.ssa Tania Vettore*).

